

# FOGLIO INFORMATIVO

## FINANZIAMENTO "CASH & SELL"

### INFORMAZIONI SULLA BANCA



Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.  
Via Ottavio Serena, n. 13 - 70022 - Altamura (BA)  
Tel.: 080/8710268 - Fax: 080/8710745  
[trasparenza@bppb.it / www.bppb.it]  
Iscrizione all'Albo delle Banche 05293.6 / codice ABI 05385

DATI E QUALIFICA DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE:		
Nome _____	Cognome _____	
Sede _____	Telefono _____	E-mail _____
Iscrizione ad Albi o elenchi _____	Qualifica _____	
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco _____		

### CHE COS'È IL FINANZIAMENTO

#### Struttura e funzione economica

Il finanziamento Chirografario "CASH & SELL" ha una durata che va da un minimo di 1 mese ad un massimo di 18 mesi ed è destinato alla clientela che non riveste la qualifica di consumatore. Si tratta di un finanziamento con rientro in unica soluzione, comprensiva di capitale ed interessi, destinato a sopperire alle normali esigenze di liquidità in attesa della conclusione del ciclo produttivo e/o di smobilizzo dei crediti dell'azienda, con particolare riferimento all'acquisto di merci o di scorte di magazzino. E' riconosciuta al cliente la facoltà di utilizzare il finanziamento in più riprese, entro l'importo complessivo concesso dalla Banca ed entro la durata massima prevista di 18 mesi.

#### I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI

##### Finanziamento a tasso fisso

Il tasso di interesse applicato al finanziamento rimane fisso per tutta la durata del finanziamento. Ciò comporta lo svantaggio di non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

# FOGLIO INFORMATIVO

## FINANZIAMENTO "CASH & SELL"

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

#### QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**

**8,74 %**

Calcolato al tasso di interesse del 7,50 % su un capitale di € 100.000,00 per la durata di 18 mesi

VOCI		COSTI
	IMPORTO MINIMO EROGABILE	€ 50.000,00
	DURATA (mesi)	Fino a 18 mesi
TASSI	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO	7,50 %
	TASSO DI MORA	tasso del finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali

# FOGLIO INFORMATIVO

## FINANZIAMENTO “CASH & SELL”

**LE SEGUENTI VOCI DI SPESA SI RIFERISCONO ALLE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO SOPRA EVIDENZIATI**

		VOCI	COSTI
<b>SPESE</b>	<b>SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO</b>	Commissione una tantum su capitale erogato	1,00% sul capitale erogato
		Rimborso spese	nessuna
	<b>SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO</b>	GESTIONE PRATICA	nessuna
		SPESE PER COMUNICAZIONI (ART. 118 DEL TUB)	Gratuite
		SPESE PER COMUNICAZIONI (ES. DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO ECC...) (ART. 119 E ART. 127-BIS DEL TUB)	€ 0,85 (se cartacee); Gratuite (se disposte on line)
	<b>TIPOLOGIA DI RATA</b>		Rata unica a scadenza comprensiva di capitale e interessi maturati

# FOGLIO INFORMATIVO

## FINANZIAMENTO “CASH & SELL”

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione di Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca ([www.bppb.it](http://www.bppb.it))

Imposte	Nessuna
---------	---------

TEMPI DI EROGAZIONE	
Durata dell'istruttoria	60 giorni
Disponibilità dell'importo	Alla stipula

### AVVERTENZE

Per le condizioni economiche relative al Servizio di gestione documentale si deve far riferimento al relativo Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

### ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

#### Estinzione anticipata

Il cliente ha la possibilità, previo preavviso di almeno 30 giorni, di poter estinguere il finanziamento in tutto o in parte, in maniera anticipata, senza alcuna penalità.

E' da tenere presente che la scelta per l'estinzione anticipata comporta l'estinzione del rapporto e la contestuale restituzione del capitale erogato e degli interessi maturati alla data di estinzione del rapporto.

#### Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte mutuataria ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

#### Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca ai seguenti indirizzi:

- Ufficio Reclami Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Via Ottavio Serena n. 13 – 70022 Altamura (BA);
- [bppbreclami@bppb.it](mailto:bppbreclami@bppb.it);
- [bppbreclami@pec.bppb.it](mailto:bppbreclami@pec.bppb.it);

in alternativa allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca.

L'intermediario provvederà a rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.

Per i reclami afferenti i servizi di pagamento la Banca risponderà entro 15 giornate lavorative; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

## **FOGLIO INFORMATIVO**

### **FINANZIAMENTO “CASH & SELL”**

Se il Cliente non rimane soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di legge, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) -per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)-, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) dove è disponibile il relativo Regolamento;

- oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

# FOGLIO INFORMATIVO

## FINANZIAMENTO “CASH & SELL”

<b>LEGENDA</b>	
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di operazione interessata, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).